

ACCORDO

tra

ARES Sardegna Azienda Regionale della Salute - Ares Sardegna, con sede legale in Selargius (09047) Via Piero della Francesca, n.1 - C.F. e P.I. 03990570925, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Pintor, domiciliato per la carica presso la sede legale aziendale per il presente atto, (di seguito denominata ARES);

e

Università Degli Studi Di Cagliari (C.F. 80019600925 - PEC protocollo@pec.unica.it) con sede in 09124 Cagliari, via Università n. 40, in persona del Rettore, Prof. Francesco Mola, munito dei necessari poteri di firma (di seguito denominata "Università")

e

Avis Regionale Sardegna odv, C.F. 01362060921, con sede legale in Cagliari (09128), piazza Galileo Galilei, n. 32, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente, sig. Vincenzo Dore, munito dei necessari poteri di firma {nel seguito "Avis"};

Avis, l'Università e ARES di seguito congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**"

PREMESSO,

- che con la DGR n. 7/11 del 16.2.2012 si è recepito l'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito il 13 ottobre 2011;

- che la legge 21 Ottobre 2005 n. 219 riconosce la funzione civica ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, anonima, gratuita e responsabile del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle associazioni dei donatori volontari di sangue, prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali e il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;
- che la stessa legge prevede la possibilità per le associazioni dei donatori di sangue di gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale;
- che la gestione diretta delle raccolte da parte delle Unità di Raccolta/Avis ha ridotto in misura considerevole la dipendenza del sangue, dei suoi componenti e derivati da altre Regioni;
- l'Università, ai sensi dello Statuto emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012 e s.m.i., è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione critica e diffusione delle conoscenze;
- l'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale ed economico sociale nella prospettiva regionale, nazionale e internazionale;

- l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università, Centri di ricerca, e istituzioni nel territorio quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze, anche con ricadute positive per il territorio;
- che l'Università è sensibile agli scopi sociali perseguiti da Avis e, a tal fine, intende sostenere e promuovere con Avis campagne di informazione e sensibilizzazione sulla donazione del sangue nonché progetti di monitoraggio e ricerca orientati ad incrementare l'efficacia della comunicazione e della sensibilizzazione nei confronti della popolazione regionale;
- che nel quadro della propria attività, Avis ha già realizzato con l'ausilio dell'Università di Cagliari diversi progetti di sensibilizzazione alla donazione;
- che ARES, con DTD n° 1406 del 28/05/2024 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente 2 – Intervento 1.1.1 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)» - Deliberazione del Direttore Generale per l'avvio della procedura di Appalto Specifico in adesione all'Accordo Quadro Consip «Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali» - ID 2202 - LOTTO 2 «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD» per la implementazione del Sistema Informativo di Medicina Trasfusionale per la digitalizzazione dei DEA della Regione Sardegna", ha acquisito il Sistema informativo

regionale unico della Medicina Trasfusionale;

- che il suddetto sistema informativo raccoglie le informazioni relative alle donazioni di tutto il territorio regionale e costituisce la piattaforma tecnologica della rete trasfusionale regionale;
- che tra le funzionalità del sistema è presente la **APP del Donatore**, realizzata con lo scopo di fornire un canale diretto ed efficace di comunicazione ed informazione tra i centri trasfusionali e la popolazione dei donatori;
- che l'Università è interessata ad utilizzare tale APP per realizzare attività di ricerca in collaborazione con altre realtà istituzionali, al fine di sensibilizzare la popolazione e incrementare la raccolta sangue regionale;
- che le Parti con il presente Accordo intendono perseguire un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo, che viene sancito tra le parti, discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto gli attori coinvolti forniranno un proprio contributo;
- che, a tal fine, si richiama l'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che l'art. 7 comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguitamento di

obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- che Avis e ARES e l'Università di Cagliari condividono, pertanto, gli obiettivi sopra esposti nell'interesse comune e a beneficio della collettività;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - valore delle premesse

Le premesse innanzi indicate costituiscono per intero parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo").

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Mediante l'Accordo l'Università, a titolo gratuito, assume l'impegno di

collaborare con Avis e ARES nelle attività di sensibilizzazione, informazione, monitoraggio e ricerca sulla donazione di sangue, mediante l'organizzazione di iniziative di comunicazione mirate e progetti di ricerca orientati ad incrementare l'efficacia della comunicazione e della sensibilizzazione nei confronti della popolazione regionale.

I contenuti e la tipologia delle iniziative saranno concordati in successivi Accordi attuativi tra Avis, ARES e il Dipartimento o i Dipartimenti universitari interessati. In tali accordi, da redigersi nella forma dello scambio di lettera, previa autorizzazione degli organi decisionali delle Parti in relazione alle specifiche iniziative da intraprendere, dovranno essere indicati l'oggetto e la durata della collaborazione, nonché il Responsabile per ciascuna delle Parti.

Al fine di promuovere e organizzare le attività oggetto dell'Accordo, monitorarne la realizzazione, proporne gli eventuali adeguamenti, le Parti si confronteranno periodicamente e pariteticamente.

L'Università, per favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, s'impegna a mettere a disposizione la rete dei rapporti istituzionali, i suoi strumenti digitali, spazi adeguati a diffondere le iniziative e le attività programmate sui propri canali istituzionali ovvero con i mezzi che riterrà più opportuni.

Avis potrà promuovere sui propri canali di comunicazione, ovvero con i mezzi che riterrà più opportuni, le attività svolte in collaborazione con le Parti.

ARES metterà a disposizione delle Parti, per il raggiungimento delle finalità del presente accordo, le informazioni raccolte nella piattaforma trasfusionale, conformemente al GDPR, e il canale di comunicazione verso i

donatori rappresentato dalla **APP del Donatore**.

Tale soluzione, acquisita con la DTD n° 1406 del 28/05/2024 citata in premessa, permette alle Associazioni e ai centri raccolta sangue la gestione informatizzata dei donatori e, contemporaneamente, costituisce uno strumento di sensibilizzazione e fidelizzazione. Il donatore potrà prenotarsi, visualizzare in tempo reale tutte le proprie informazioni (status di donatore, referti, data della successiva donazione, benemerenze, convenzioni), ricevere notifiche dal centro, modificare e mantenere aggiornati i propri contatti. Attraverso la APP è possibile veicolare anche questionari, sia con informazioni sanitarie (obbligatorie per legge sulla donazione) che con finalità di ricerca (da predisporre a cura dell'Università).

La APP del donatore sarà, con tutte le configurazioni ed autorizzazioni necessarie, resa disponibile da ARES alle parti (Università ed Avis) per raggiungere le finalità del presente accordo.

Articolo 3 - Durata dell'accordo, recesso e risoluzione

L'Accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2026, salvo rinnovo per iscritto per un ulteriore anno, con esclusione della forma tacita od automatica.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo attraverso comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o di PEC con un preavviso di 1 (uno) mese.

Le Parti potranno altresì risolvere consensualmente l'Accordo, tramite scambio di lettera o sottoscrizione di lettera congiunta, senza che alcuna delle Parti possa avanzare qualsivoglia pretesa a titolo risarcitorio o indennitario.

Il recesso, così come la risoluzione consensuale, avranno efficacia per l'avvenire, decorso un mese dalla loro comunicazione, fatto salvo, comunque, l'obbligo di portare ad integrale compimento le attività in corso alla data di efficacia degli stessi.

Articolo 4 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie, che dovessero insorgere nella interpretazione od esecuzione della presente convenzione, sarà demandata all'autorità giudiziaria competente del foro di Cagliari.

Articolo 5 – Diritti, obblighi di riservatezza, pubblicazioni e gestione

della proprietà intellettuale

L'eventuale materiale informativo prodotto in occasione delle iniziative oggetto dell'Accordo potrà essere successivamente utilizzato da Avis e dall'Università per promuovere le rispettive attività istituzionali. Utilizzi diversi o da parte di terzi dovranno essere previamente concordati con l'Avis e l'Università.

Ogni utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte potrà avvenire soltanto previo accordo in forma scritta. A nessuna delle Parti è consentito l'uso del logo, del marchio e/o del nome dell'altra Parte per attività commerciali e per qualsiasi attività diversa da quelle previste dall'Accordo.

La disciplina degli obblighi di riservatezza, delle pubblicazioni e gestione della proprietà intellettuale è riportata nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

Articolo 6 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti, qualora le specifiche attività attuative dell'accordo dovessero richiedere il trattamento di informazioni anche di carattere personale o

particolare, si impegnano sin d'ora ad osservare la normativa di settore vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs 101/2018 (Codice in Materia di Protezione dei dati personali), integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679, così come aggiornato con le rettifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n.127 del 23 maggio 2018.

A tal fine le parti si impegnano ad eseguire *ex ante* un'analisi documentata sul trattamento dei dati personali in termini di operazioni, ruoli, responsabilità e impatto, nonché di garantire la tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati ai quali i dati personali si riferiscono.

Articolo 7 - Oneri fiscali e sottoscrizione

L'Accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne farà richiesta.

Il presente accordo è esente dalle imposte di bollo e registro secondo i quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della legge 11.8. 1991 n. 266 confermato dall'art. 8 del D. L.vo 4/12/1997 n. 460.

Articolo 8 - Norme finali

L'Accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri soggetti e/o istituzioni. Eventuali modifiche all'Accordo saranno efficaci solo se formalizzate tra le Parti in forma scritta, previa delibera dei rispettivi organi decisionali.

Selargius, _____ 2025

ARES Sardegna

IL Direttore Generale – Dott. Giuseppe Pintor

Università degli Studi di Cagliari

Il Rettore - Prof. Francesco Mola

Avis Regionale Sardegna

Il Presidente - Sig. Vincenzo Dore